



SENT. N. [REDACTED] 119
R.G. N. [REDACTED] 118
CRON. N. [REDACTED] 119
REP. N. [REDACTED] 119

OGGETTO
Risarcimento danni
UD. DISCUSSIONE [REDACTED] - 10-19
DATA DEP. [REDACTED] 11-19

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Chieti

Dott.ssa Mariaflora Di Giovanni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. [REDACTED] 8 R.G., posta in decisione
all'udienza del [REDACTED] 10/19

tra

[REDACTED] Spa, in persona del titolare e legale rappresentante
p.t., sedente in Pescara via [REDACTED] ed in qualità di
cessionario del credito vantato dal sig. [REDACTED]
elettivamente domiciliata in Pescara, via Grandi n.5, presso lo studio
dell'Avv. Edno Gargano che la rappresenta e difende giusta mandato
a margine dell'atto di citazione a giudizio;

Attore

E

[REDACTED] Spa, corrente in [REDACTED] via [REDACTED]
[REDACTED] in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente
domiciliata in [REDACTED] presso lo studio dell'Avv.
[REDACTED]; rappresentata e difesa dall'Avv. [REDACTED]
[REDACTED] in virtù di procura apposta a margine dell'atto di
costituzione e risposta;

Convenuta

E

[REDACTED] nato a [REDACTED] il [REDACTED] ivi residente in [REDACTED]
[REDACTED] ed elettivamente domiciliato in [REDACTED] via
[REDACTED] presso lo studio dell'Avv. [REDACTED] che lo
rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di
costituzione e risposta;

Convenuto

E

[REDACTED] residente in [REDACTED]

Convenuta contumace

OGGETTO: risarcimento danni da incidente stradale

Conclusioni: come da verbale dell'udienza del [REDACTED] 10/19.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato e depositato in cancelleria, la [REDACTED] in persona del legale rappresentante p.t., in qualità di cessionaria del credito vantato dal sig. [REDACTED], proprietario e conducente dell'auto Mercedes GLA 2000 CDI tg [REDACTED] in forza di atto di cessione intervenuto nelle more del tentativo di transazione del danno, citava in giudizio la [REDACTED] garante per la RCA della predetta auto, per sentirla condannare, previo accertamento della totale responsabilità nella causazione del sinistro stradale occorso in data 01/18 alle ore [REDACTED] circa, in [REDACTED] tra [REDACTED] e [REDACTED], al risarcimento dei danni subiti dalla predetta auto, in seguito all'incidente stradale de quo, pari ad euro 18.000.000,00, come concordato col perito assicurativo (oltre al fermo tecnico ed alle spese stragiudiziali (detratto l'acconto di € 12.600,00 già versato alla [REDACTED] dalla [REDACTED]).

La [REDACTED] liquidava prima del giudizio la somma di € 12.600,00 alla [REDACTED], senza nulla liquidare a tacitazione degli esborsi ulteriori sostenuti per spese legali che l'attrice tratteneva quale acconto sul maggior dovuto.

Nonostante la rituale richiesta di risarcimento formulata con racc.ta a.r. dall'Avv. Gargano (prodotta in atti), i danni non venivano integralmente risarciti.

Per tali motivi la [REDACTED] adiva le vie legali chiedendo l'accoglimento della domanda con vittoria di spese.

La [REDACTED] si costituiva ritualmente in giudizio, eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda per mancata citazione in giudizio del proprietario del mezzo antagonista e per carenza di legittimazione attiva dell'attrice per nullità del contratto di cessione per inammissibilità della cessione del credito nella materia in oggetto; nel merito opponeva la domanda attorea nell'an e nel quantum debeatur in quanto il dispositivo satellitare UNIBOX Super Easy montato sull'auto assicurata dimostrava che il veicolo circolava a velocità non consona ai luoghi per cui in base al concorso di colpa il risarcimento già operato era da ritenersi congruo.

Per questi motivi chiedeva il rigetto della domanda attorea con vittoria di spese di giudizio.

Veniva integrato il contraddittorio con la chiamata in causa di [REDACTED] e [REDACTED] proprietari del veicolo antagonista Mazda tg [REDACTED] e condotto da [REDACTED].

Il [REDACTED] si costituiva in giudizio opponendo nell'an e nel quantum la domanda attorea poiché infondata in quanto il sinistro avveniva per colpa concorrente di entrambi i conducenti dei veicoli coinvolti. Per tali motivi chiedeva il rigetto della domanda con vittoria di spese.

[REDACTED] rimaneva contumace.

In via istruttoria veniva ammessa la prova richiesta dalle parti e la CTU tecnico-ricostruttiva.

Non necessitando alcuna ultronea attività istruttoria, all'udienza del 10/19 venivano precisate le conclusioni e la causa veniva assegnata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La domanda azionata dalla [REDACTED] in persona del titolare e legale rappresentante p.t., così come radicata, è fondata in fatto e diritto e merita accoglimento per quanto di ragione.

In via preliminare, giova rilevare la piena efficacia, per pacifica e consolidata giurisprudenza, della cessione del credito relativo all'integrale risarcimento dei danni residuati dal sinistro al proprietario del veicolo danneggiato a qualunque titolo (noleggio, fermo tecnico, interessi, rivalutazione ecc.).

Ex art.1260 c.c. la cessione del credito è il contratto con il quale il creditore trasferisce ad altri, a titolo oneroso o gratuito, il proprio diritto di credito senza necessità del consenso del debitore cui va semplicemente comunicato con atto a forma libera.

Tra l'altro già in sede stragiudiziale la [REDACTED] riconosceva la legittimazione attiva dell'attrice cui veniva liquidato il risarcimento parziale di €.12.600,00, dopo che in una missiva email del 27/02/18 inviata dalla liquidatrice [REDACTED] all'Avv. Gargano, procuratore della [REDACTED], si comunicava che il perito assicurativo [REDACTED] avrebbe provveduto a concordare e liquidare il danno materiale in base alla responsabilità di controparte.

Posto ciò, il dibattimento svolto ha permesso di acclarare, attraverso la documentazione in atti (costituita dal verbale di ricostruzione postuma del sinistro redatto dalla polizia Municipale intervenuta per le rilevazioni; dalla registrazione del dispositivo satellitare Unibox Super Easy; dalla CTU tecnica sulla dinamica del sinistro), la verifica del sinistro nel giorno, ora e luogo e con la dinamica indicata dall'attrice nel libello introduttivo del giudizio.

Si osserva che dal Parere AICIS (Associazione Italiana Consulenti Infortunistica Stradale) del 18/11/15 emerge che le risultanze dei dispositivi satellitari, al di là delle caratteristiche dello strumento, sono prive di significato tecnico concreto, poiché nessuna di esse fornisce risultanze bensì dati che sono molto approssimativi e dipendono anche dall'effettivo funzionamento del gps che a volte

1

può indicare un luogo al posto di altro. Si deve tener conto anche "che l'eventuale valore di velocità leggibile all'interno delle scatole nere dotate di sistema GPS, può essere assunto unicamente con l'approssimazione che inevitabilmente deriva da un rilievo indiretto". L'errore sulle distanze in base alle quali si calcola la velocità, calcolate in base ad un satellite che peraltro si muove ad una "velocità orbitale di ben 4 Km al secondo, è certamente presente e non indifferente". Dal punto di vista normativo il dispositivo "scatola nera" viene richiamato unicamente dal Codice delle Assicurazioni all'art.145 bis comma 1 e art.132ter, senza nulla specificare sulle caratteristiche tecniche che lo strumento deve possedere. Di contro non viene contemplato nel D. Lgs n.285\92 (CdS) e nel Reg. di attuazione, che disciplina la circolazione stradale in tutti i suoi aspetti, in particolare nell'art.142, commi 6-6bis CdS e succ. mod. e relativo art.35 del Reg. Att., dove vengono riportate in maniera rigorosa le caratteristiche che deve possedere una apparecchiatura di rilevazione di velocità affinché possa ritenersi idonea a rilevare la velocità ai fini della contestazione. La "scatola nera" non è soggetta né autorizzata a rilevare nulla di ciò Non è né tarata né omologata e perciò non può essere considerata valida fonte di prova per il rilievo della velocità.

proprio

Proprio per tali motivi i dati ricavabili da tali rilevazioni possono essere considerati delle circostanze valutabili unitamente ad altre prove confluite in dibattimento per accertare l'effettiva sussistenza del sinistro ed una dinamica di base.

Tali considerazioni hanno determinato l'espletamento della CTU tecnica a cura dell'Ing. [REDACTED] espletata su richiesta di tutti i procuratori delle parti (come si evince dal verbale del [REDACTED] 02\19, anche il difensore [REDACTED] la richiedeva) poiché era assolutamente necessaria ai fini del decidere sia per escludere con certezza l'eventuale concorsualità nella causazione del sinistro sia per la corretta valutazione del danno.

Infatti, il CTU, sgomberando il campo da dubbi, stabiliva presumibilmente che il veicolo attoreo transitava alla velocità di circa 56\58 Km\h (prendendo per buono il dato della scatola nera) e che il sinistro sarebbe avvenuto nello stesso modo anche se il veicolo Mercedes avesse transitato a 50 Km\h.

Ad abundantiam si osserva che emerge dagli stessi rilievi del dispositivo UNIBOX Super Easy la verifica del sinistro avvenuto per il mancato rispetto della dovuta precedenza del veicolo antagonista e che il veicolo Mercedes viaggiava ad una velocità di 56\58 km\h. Per le motivazioni predette circa la lettura approssimata dei dati forniti dalle scatole nere emerge che la velocità tenuta dal veicolo attoreo è pari a circa 51\53 Km\h, tolta anche la tolleranza di

legge pari al 5% che si effettua anche sull'autovelox usato dalle forze dell'ordine per il controllo della velocità.

Se si confrontano tali dati, con i rilievi della Polizia Municipale avvenuti nella immediatezza da cui si riscontra che la Sig. [redacted] conducente del veicolo Mazda, proveniente dalla [redacted] di [redacted] si immetteva in [redacted] senza rispettare la segnaletica verticale ed orizzontale di Stop e senza concedere la dovuta precedenza al veicolo Mercedes e che era presente segnaletica orizzontale e verticale; il fondo stradale era asciutto, senza anomalie ed in stato di buona manutenzione, il traffico era normale e vigeva il limite di 50Km/h.

Tali circostanze fanno emergere la totale responsabilità nella causazione del sinistro della sig.ra [redacted] conducente del veicolo Mazda antagonista.

Per ciò che riguarda la esatta quantificazione del danno l'esame documentale e la stessa perizia del CTU ing. [redacted] inducono a ritenere congrua la fattura in atti di €.18.000,00.

Infatti le voci di danno indicate sono compatibili con la dinamica del sinistro descritta nel libello introduttivo ed anche con la perizia del tecnico assicurativo [redacted] che diverge di poco nella quantificazione degli stessi (€.17.152,75).

Il professionista incaricato, ha infatti svolto il proprio mandato in aderenza alla formula di impegno ed in piena rispondenza ai quesiti affidatigli dal giudice, rimanendo super partes, e tenendo in debito conto le osservazioni sollevate dai consulenti delle parti processuali. Per tali motivi il danno al mezzo ancora da liquidare detratto l'acconto già liquidato da [redacted] di €.12.600,00, è pari ad €.5.400,00

Da liquidare è l'ulteriore risarcimento relativo ai compensi relativi all'attività stragiudiziale e di negoziazione, (che rientra nella attività di definizione stragiudiziale della controversia) prestata dall'avv. [redacted] in favore della [redacted] liquidabile in €.1200,00 in toto in favore dell'attrice che li ha sopportati.

Tali esborsi sono senz'altro risarcibili visto che sono conseguenza diretta ed immediata del sinistro stradale ed il costo sopportato ai fini di una eventuale definizione stragiudiziale della controversia non può certo rimanere a carico del danneggiato.

Tali ulteriori esborsi, sono teleologicamente collegati al verificarsi del sinistro ed al suo integrale risarcimento e costituiscono danno emergente per pacifica giurisprudenza di Cassazione.

Infatti il risarcimento del danno è l'equivalente della perdita subita dal patrimonio del danneggiato.

Risarcire, infatti, significa restaurare integralmente il pregiudizio subito dal danneggiato e farlo in modo tale da ricostruire una

perizia

situazione patrimoniale il più possibile simile a quella preesistente al verificarsi dell'evento dannoso.

Per tali motivi il danno al mezzo ancora da liquidare comprensivo delle spese stragiudiziali è pari ad € 6.600,00 detratto l'acconto già liquidato da [redacted] di € 12.600,00).

Il fermo tecnico non è liquidabile in quanto non vi è in atti il costo del veicolo di cortesia che avrebbe provato il nocumento da fermo tecnico sopportato.

Posto ciò vi sono, quindi, prove sufficienti per accertare e dichiarare la totale responsabilità dei Sig.ri [redacted] e [redacted]

[redacted] e, quali proprietari e conducente dell'auto Mazda tg. [redacted], nella causazione del sinistro che occupa e per condannare la [redacted] in persona del legale rappresentante p.t. ed i sig.ri [redacted] e [redacted]

in solido tra loro, al pagamento in favore della [redacted] in persona del legale rappresentante p.t., della somma di € 6.600,00, già detratta la somma di € 12.600,00 liquidata dall' [redacted]

[redacted] prima del giudizio, a titolo di integrale risarcimento danni al mezzo reliquati dal sinistro de quo oltre interessi e rivalutazione dal sinistro all'effettivo soddisfo.

Le spese di giudizio e la CTU tecnica sono liquidate come in dispositivo come per legge così come rideterminate in esito alla effettivo valore e difficoltà della controversia.

P. Q. M.

Il Giudice di pace di Chieti, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, accertata la cessione del credito del sig. [redacted]

[redacted] proprietario e conducente dell'auto Merceds GLA 2000 CDI tg. [redacted], in forza di atto di cessione alla [redacted]

[redacted], così provvede:

- dichiara la totale responsabilità dei Sig.ri [redacted] e [redacted] e, quali proprietari e conducente dell'auto Mazda tg. [redacted] nella causazione del sinistro e per l'effetto:

- condanna la [redacted] in persona del legale rappresentante p.t. ed Sig.ri [redacted] e [redacted] in solido tra loro, al pagamento in favore della [redacted] in persona del legale rappresentante p.t., della somma di € 6.600,00, già detratta la somma di € 12.600,00 già liquidata dall' [redacted] prima del giudizio, a titolo di integrale risarcimento danni al mezzo reliquati dal sinistro de quo oltre interessi e rivalutazione dal sinistro all'effettivo soddisfo.

- condanna la [redacted] in persona del legale rappresentante p.t. ed Sig.ri [redacted] e [redacted] in solido tra loro, al pagamento delle spese e

competenze del presente giudizio che si liquidano in favore dell'Avv. Edno Gargano dichiaratosi procuratore antistatario in totale in euro 2.237,00 di cui euro 2.000,00 per compenso avvocato (così aumentato per la difesa svolta vs più parti); €237,00 per spese oltre 15% per spese gen; IVA e Cap come per legge nonché al pagamento del compenso in favore del CTU Ing. [REDACTED] che liquida in €612,00 di cui €600,00 per compenso ed €12,00 per spese documentate oltre iva e cap come per legge;

- Sentenza provvisoriamente esecutiva ex art.282 c.p.c.

Chieti, 30/10/2019.

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Dante PANARA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CHIETI
DEPOSITATO IN
CANCELLERIA
L. [REDACTED] NOV. 2019
IL CANCELLIERE

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Dante PANARA

Il Giudice di Pace
Dott.ssa Mariastora Di Giovanni



IL GIUDICE DI PACE
Dott. Mariastora Di Giovanni